

REGOLAMENTO DEI MASTER, DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI FORMAZIONE

(emanato con D.R. n. 307 del 13 giugno 2011)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. I master, i corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua rappresentano un elemento qualificante dell'offerta formativa delle Strutture proponenti.
2. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del D.P.R. 10-03-1982 n. 162, nonché dai commi 7 e 9 dell'art. 3 del D.M. 22-10-2004 n. 270 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto di Autonomia e dagli artt. 14 e 15 del Regolamento Didattico, l'Università degli Studi di Macerata promuove master, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua, rivolti a chi abbia conseguito un titolo universitario, salvo diverse specifiche disposizioni.
3. Si intende per "master" un corso di perfezionamento, di durata annuale, con acquisizione di 60 crediti formativi, pari a 1500 ore di impegno complessivo, che rilascia il titolo di master universitario di primo o di secondo livello. Il master, collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o di laurea magistrale, è finalizzato a formare figure professionali altamente specializzate e caratterizzate da una prevalente trasversalità applicativa delle competenze acquisite.
4. Si intende per "corso di perfezionamento" un corso, di durata variabile da tre mesi ad un anno, con percorso inferiore a 60 crediti formativi, pari a un numero di ore di impegno complessivo inferiore a 1500, successivo al conseguimento di un titolo universitario, finalizzato all'aggiornamento e all'acquisizione di competenze e di conoscenze in determinati settori scientifici e professionali, a conclusione del quale è rilasciata una certificazione di frequenza.
5. Con le stesse modalità previste dal presente Regolamento l'Università organizza corsi di formazione, di aggiornamento e di formazione permanente e continua di cui all'art. 15 del Regolamento Didattico.

Art. 2 - Convenzioni

1. I corsi suddetti possono essere organizzati anche in collaborazione con altre Università, italiane o straniere, e con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni, che definiscano puntualmente i reciproci impegni, con particolare riferimento a quelli di tipo finanziario.
2. All'atto della presentazione della proposta di istituzione del corso presso l'Ufficio Formazione Post Lauream è necessario allegare la bozza di convenzione che disciplina i rapporti con i partner che deve essere oggetto di delibera della Struttura proponente, contestualmente all'istituzione dello stesso.
3. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria, anche internazionali, possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo. La convenzione determina in tal caso:
 - il numero dei posti disponibili;
 - l'indicazione della sede amministrativa e il nominativo del Direttore del corso;
 - la normativa di riferimento;
 - la durata del corso;
 - le modalità di reclutamento, di iscrizione e di espletamento dell'esame finale;
 - le modalità per il rilascio del titolo congiunto, del doppio titolo o per l'eventuale riconoscimento dello stesso.

Art. 3 – Titoli per l'accesso

1. Il master universitario di primo livello è aperto ai possessori di :
 - laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;

- diploma universitario di durata almeno triennale, diploma di laurea o altro diploma riconosciuto equivalente, conseguito secondo gli ordinamenti previgenti;
 - titolo di studio conseguito all'estero, già dichiarato equipollente dalle autorità diplomatiche e riconosciuto idoneo dal Consiglio di Direzione del corso ai soli fini dell'iscrizione allo stesso.
2. Il master universitario di secondo livello è aperto ai possessori di:
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - diploma di laurea o altro diploma riconosciuto equivalente, conseguito secondo gli ordinamenti previgenti;
 - titolo di studio conseguito all'estero, già dichiarato equipollente dalle autorità diplomatiche e riconosciuto idoneo dal Consiglio di Direzione del corso ai soli fini dell'iscrizione allo stesso.
 3. Il corso di perfezionamento è aperto ai possessori di titoli di studio universitari o riconosciuti equivalenti.
 4. Il corso di aggiornamento e di formazione permanente e continua può essere aperto anche ai possessori di titolo di studio non universitario, purché previsto nel bando di attivazione.

Art. 4 – Crediti formativi

1. I crediti acquisiti nell'ambito del master di primo livello possono essere riconosciuti, previo parere favorevole della competente Struttura, per il conseguimento della laurea magistrale.
2. I crediti acquisiti nel corso di perfezionamento possono essere riconosciuti per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale, previo parere favorevole della competente Struttura.
3. Le suddette Strutture possono riconoscere crediti formativi, fino ad un massimo di 12, anche agli uditori che partecipano all'intero master ed abbiano superato una prova finale, in conformità e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento didattico dell'Ateneo.
4. Il riconoscimento di crediti formativi acquisiti nell'ambito di attività formative pregresse, successive al conseguimento del titolo di accesso di cui all'art. 3, debitamente certificate e coerenti con le caratteristiche del master, con conseguente abbreviazione del percorso formativo dello stesso fino ad un massimo di 20 crediti, è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Direzione del master.

Art. 5 – Organi del corso

1. Sono organi necessari del corso:
 - Il Direttore;
 - Il Consiglio di Direzione.

Il Consiglio di Direzione può prevedere ulteriori organi del corso, specificandone i compiti e dandone adeguata motivazione.
2. Il Direttore è designato dalla Struttura interessata tra i docenti di ruolo dell'Università di Macerata. L'incarico di Direttore non implica obbligatoriamente lo svolgimento diretto di attività formative del corso e può essere attribuito ad uno stesso docente per non più di due corsi ogni anno, salvo diversa autorizzazione del Senato Accademico.
3. Il Direttore:
 - presiede alle attività del Consiglio di Direzione;
 - vigila sullo svolgimento regolare delle attività didattiche e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - formalizza gli incarichi dei docenti e del personale coinvolto nel corso, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Direzione;
 - sentito il Consiglio di Direzione, redige la proposta per la nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
 - procede all'eventuale accreditamento del corso o dei singoli moduli didattici presso gli ordini professionali competenti secondo le normative vigenti.
4. Il Consiglio di Direzione è designato dalla Struttura interessata ed è composto, di norma, da tre a cinque membri. La maggioranza dei componenti deve essere garantita da docenti

di ruolo dell'Università degli Studi di Macerata. Possono far parte del Consiglio di Direzione anche esperti nel settore di riferimento del corso esterni all'Università.

5. Il Consiglio di Direzione:
 - è responsabile del coordinamento e della qualità scientifica del corso;
 - predispone il piano didattico contestualmente alla proposta di istituzione del corso;
 - predispone il piano finanziario del corso, da sottoporre all'approvazione del Rettore entro 30 giorni dalla data di chiusura delle immatricolazioni degli allievi;
 - predispone il piano attuativo del corso, da sottoporre all'approvazione del Rettore entro 60 giorni dall'approvazione del piano finanziario;
 - nelle forme previste dal presente Regolamento e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, individua i docenti impegnati nella didattica erogata nell'ambito del corso;
 - attua le procedure per la scelta dei tutor.
6. Il Consiglio di Direzione può riunirsi in via telematica, a condizione che i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro d'intervenire in merito agli argomenti affrontati. In tal caso l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Direttore. Il verbale, redatto seduta stante ed inviato a tutti componenti, si considera valido dal momento in cui il Direttore lo riceve sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio nel rispetto delle normative vigenti in materia di documentazione amministrativa.

Art. 6 – Attività formative

1. Il master ha durata annuale, di norma non inferiore a 300 ore di attività didattica frontale oppure a distanza e di altre modalità di formazione di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che s'intende perseguire. Il master prevede una organizzazione dei corsi in moduli didattici ovvero in insegnamenti. La didattica è completata obbligatoriamente da un periodo di stage della durata di almeno 300 ore e/o da un project work, funzionali agli obiettivi formativi del master. Il monte ore delle suddette attività può essere motivatamente modificato in relazione alle specifiche finalità del corso e alla figura professionale che s'intende formare.
2. A fronte di comprovate esigenze, come pure in presenza di accordi internazionali con altre Università o di convenzioni con soggetti terzi, può essere istituito un master di durata biennale, con percorso formativo di 120 crediti, pari a 3000 ore di impegno complessivo, di norma non inferiore a 600 ore di attività didattica frontale oppure di didattica a distanza. Anche in tal caso è necessario prevedere un periodo di stage della durata di almeno 600 ore e/o un project work. Il monte ore delle suddette attività può essere motivatamente modificato in relazione alle specifiche finalità del master e alla figura professionale che si intende formare.
3. Per le altre tipologie di corso di cui al presente Regolamento si rinvia all'art. 1. commi 4 e 5.
4. Le attività formative del corso svolto in presenza o nella forma mista (in presenza e a distanza) sono annotate dai docenti responsabili di ciascun modulo o insegnamento su apposito registro predisposto dall'Ufficio Formazione Post Lauream. Il registro, tenuto a disposizione nella sede di svolgimento delle lezioni, sarà firmato dal Direttore del corso e da lui restituito all'Ufficio sopra citato alla conclusione dello stesso.
5. Per il corso che si svolge nella modalità on-line, la frequenza viene verificata in base allo svolgimento delle attività e al tracciamento effettuato dalla piattaforma digitale. Tutte le attività e tutte le consegne debbono essere svolte secondo quanto stabilito dal Consiglio di Direzione del corso. L'Ufficio Formazione Post Lauream può consultare il tracciamento dietro richiesta al Direttore del corso.
6. L'ambiente nel quale si svolge il corso on-line deve essere strutturato in modo tale da consentire le seguenti attività: registrare e riconoscere l'utente, permettere la personalizzazione dei contenuti, consentire il controllo dei test effettuati e l'emissione di report con i risultati raggiunti, amministrare l'archiviazione dei contributi e la strutturazione dei corsi, organizzare i contenuti non strettamente didattici, utilizzare diversi strumenti di collaborazione, gestire il catalogo dei corsi, garantire il tracciamento delle attività

dell'utente all'interno del sistema, supportare i test di pre-assessment attraverso cui individuare le esigenze formative. È compito del Consiglio di Direzione del corso indicare la corrispondenza tra attività on-line e crediti assegnati.

7. Alla Struttura proponente il corso compete approvare la proposta di istituzione dello stesso, comprensiva di tutti gli aspetti di funzionamento e gestione, ivi compreso l'inserimento della relativa offerta didattica nell'apposito sistema informativo automatizzato.
8. All'Ufficio Formazione Post Lauream competono:
 - le attività di gestione delle pratiche di programmazione dell'offerta formativa;
 - il supporto nelle procedure amministrative assicurando il coordinamento delle stesse e l'omogeneità degli atti;
 - l'iscrizione, la gestione della carriera degli studenti ed il rilascio agli stessi dei titoli e dei certificati, tramite l'apposito sistema informativo automatizzato;
 - la predisposizione del decreto rettorale di approvazione del piano finanziario ed attuativo.
9. L'organizzazione dell'attività didattica del corso, nonché la gestione amministrativo-contabile è affidata alla Segreteria amministrativa individuata in sede di istituzione dello stesso. A quest'ultima sono accreditati i contributi versati dagli iscritti ed eventualmente i fondi messi a disposizione da finanziatori esterni.

Art. 7 – Istituzione del corso

1. La proposta di istituzione del corso è avanzata da una o più Strutture proponenti ed è approvata secondo le rispettive attribuzioni dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. La proposta d'istituzione del corso viene deliberata dalla Struttura proponente entro il 31 marzo dell'anno accademico antecedente a quello di svolgimento, salvo anticipi o posticipi dovuti a specifiche esigenze formative espresse da soggetti terzi ovvero enti finanziatori esterni.
3. La proposta d'istituzione del corso deve contenere:
 - l'analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche e le motivazioni che hanno portato alla scelta del percorso formativo proposto;
 - gli obiettivi formativi e le finalità del corso, anche in relazione agli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
 - il progetto generale di articolazione delle attività formative ed i relativi contenuti;
 - la sede o le sedi di svolgimento delle attività didattiche (anche esterne all'Università, ivi incluse le sedi straniere) e la durata del corso;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo degli ammessi;
 - i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
 - l'entità della tassa di iscrizione e le eventuali agevolazioni previste;
 - le modalità di svolgimento dell'eventuale prova di selezione per l'ammissione;
 - il numero dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa, allo stage e alle attività ad esso equiparate, alle prove finali e il numero complessivo dei crediti necessari per il conseguimento del titolo;
 - le modalità di svolgimento della prova finale;
 - l'eventuale collaborazione con altre Università o soggetti pubblici o privati, risultante da note d'intenti o convenzioni, da cui si evincano le modalità d'attuazione del corso;
 - la proposta nominativa del Direttore del corso e dei componenti il Consiglio di Direzione;
 - la Segreteria amministrativa;
 - l'eventuale previsione di uditori;
 - l'eventuale offerta di singoli moduli didattici;
 - il piano finanziario previsionale.
4. La proposta di riedizione deve esplicitare solo gli elementi di novità rispetto all'edizione precedente.
5. Il Rettore, sulla base di quanto approvato dagli Organi Accademici competenti, istituisce e attiva con proprio decreto il corso contestualmente all'emanazione del bando.

Art. 8 – Bando

1. Il bando di attivazione del corso è proposto dal Direttore ed è sottoposto dall'Ufficio Formazione Post Lauream al Rettore, che lo emana con proprio decreto.
2. Il bando deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a) la denominazione, la durata, la sede, l'indicazione del livello per il master ed eventuali loghi di partner;
 - b) l'eventuale collaborazione con altre Università o soggetti pubblici o privati;
 - c) gli obiettivi formativi e le finalità, anche in relazione agli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
 - d) gli insegnamenti o moduli didattici previsti, i relativi settori scientifico-disciplinari di appartenenza ed i crediti attribuiti;
 - e) l'indicazione della Segreteria amministrativa;
 - f) il numero minimo ed eventualmente massimo dei partecipanti;
 - g) i titoli di studio ed i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - h) i tempi e le modalità di svolgimento dell'eventuale prova di selezione per l'ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria di merito ed i titoli preferenziali in caso di situazioni di parità di merito;
 - i) l'importo della tassa di iscrizione e dell'indennità di mora, le relative modalità di versamento ed eventuali agevolazioni.
3. Il bando è reso noto nelle forme più opportune e congrue, anche mediante la pubblicazione sul sito dell'Alta Formazione e sui siti delle Facoltà interessate e di eventuali soggetti partner.
4. La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere presentata alla Segreteria amministrativa del corso, ove previsto nel bando di attivazione, e da questa fatta pervenire all'Ufficio Formazione Post Lauream, per la tenuta degli atti relativi alla carriera degli studenti.
5. Su motivata richiesta, rivolta al Magnifico Rettore da parte del Direttore del corso, è possibile prorogare, una sola volta, i termini di scadenza del bando.

Art. 9 – Tassa di iscrizione

1. La tassa di iscrizione può essere differenziata per ciascun corso. Essa viene proposta dalla Struttura interessata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'iscrizione al corso avviene attraverso il pagamento della tassa prevista. Il mancato rispetto della scadenza relativa al versamento della tassa comporta la rinuncia di fatto all'iscrizione. Il mancato rispetto della scadenza relativa al versamento della seconda rata della tassa di iscrizione, ove prevista, comporta il pagamento di un'indennità di mora aggiuntiva.
3. I dipendenti dell'Università degli Studi di Macerata possono usufruire, a domanda, dei benefici di cui al Regolamento per l'esonero del personale tecnico amministrativo da tasse e contributi per l'iscrizione a corsi di studio dell'Università stessa.
4. In caso di disattivazione del corso per il mancato raggiungimento del numero minimo necessario, gli iscritti hanno diritto al rimborso del contributo versato ad esclusione dell'imposta di bollo.
5. L'Ufficio Formazione Post Lauream procede al rimborso del contributo di iscrizione nei casi espressamente previsti nel bando di attivazione del corso e nel contestuale piano finanziario.
6. Agli iscritti disabili con invalidità accertata e documentata si applicano le agevolazioni di cui all'art. 30 della L. 30-03-1971 n. 118 ed al Regolamento studenti. Tale diritto può essere fatto valere con la presentazione della documentazione atta a dimostrare il requisito richiesto.
7. Gli iscritti facenti parte di un unico nucleo familiare con un genitore beneficiario di pensione di inabilità sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi universitari ai sensi dell'art. 30 della L. 30/03/1971 n. 118. Tale diritto può essere fatto valere con la presentazione della documentazione atta a dimostrare il requisito richiesto.

Art. 10 – Commissioni Esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici dell'eventuale prova di selezione e della prova finale sono composte da un minimo di tre membri, di cui almeno uno facente parte del corpo docente dell'Università degli Studi di Macerata, ai quali si aggiunge un supplente. Esse sono proposte dal Direttore, sentito il Consiglio di Direzione, e possono farne parte anche docenti di ruolo esterni ed esperti del settore di riferimento. La nomina avviene con decreto rettorale.
2. Le Commissioni esaminatrici delle prove di verifica intermedie sono composte da almeno due membri nominati dal Direttore del corso, sentito il Consiglio di Direzione, scelti tra docenti di ruolo ed esperti del settore di riferimento.

Art. 11 - Ammissione

1. L'ammissione al corso è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando di attivazione ed, eventualmente, al superamento di una selezione per titoli e/o per esami, stabilita dal Consiglio di Direzione. In tal caso, salvo decisioni diverse assunte dalla Commissione esaminatrice, l'ammissione prevede l'acquisizione di un punteggio non inferiore a 18/30. La Commissione redige la graduatoria generale di merito.
2. Compatibilmente con le capacità delle strutture ospitanti, è possibile prevedere la frequenza dei corsi da parte di persone denominate uditori, che pur prive del titolo di studio richiesto, desiderino aggiornare la propria preparazione. Gli uditori devono iscriversi con le medesime modalità previste per gli altri studenti, salvo espressa richiesta non sostengono le prove di verifica intermedie e finale e non svolgono lo stage. Essi possono ottenere alla conclusione del corso un certificato di frequenza e possono conseguire crediti formativi, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3.
3. Espletate le procedure di ammissione, il Presidente della Commissione esaminatrice invia all'Ufficio Formazione Post Lauream il relativo verbale contenente l'elenco dei candidati ammessi e l'eventuale indicazione dei beneficiari di agevolazioni per la predisposizione del decreto rettorale di ammissione degli aventi diritto.

Art. 12 – Frequenza e verifiche periodiche

1. È previsto il divieto di contemporanea iscrizione ad un master, ad un corso di laurea, ad un corso di dottorato di ricerca e ad una scuola di specializzazione nel medesimo anno accademico. Tuttavia lo studente iscritto a uno dei corsi per cui vige l'incompatibilità, non ancora in possesso del titolo finale, è autorizzato ad effettuare un'iscrizione condizionata ad un master, con durata di almeno 1500 ore e con l'acquisizione di almeno 60 crediti, entro i termini di scadenza previsti, purché il primo e il secondo corso si riferiscano ad anni accademici diversi e lo studente sia in debito del solo esame finale. Per i corsi istituiti nel primo semestre è ammessa l'iscrizione condizionata per i candidati che prevedano di conseguire il titolo entro il 31 dicembre; per i corsi relativi al secondo semestre il termine per il conseguimento del titolo è fissato al 30 aprile immediatamente successivo. Nelle more dell'iscrizione, i candidati possono frequentare le lezioni ed effettuare le prove di verifica intermedie, la cui registrazione sarà condizionata risolutivamente al perfezionamento dell'iscrizione. Entro 10 giorni dall'acquisizione del primo titolo, l'iscrizione al master deve essere perfezionata con il pagamento della relativa tassa, pena la decadenza dall'iscrizione stessa.
2. Nelle situazioni di incompatibilità, è possibile sospendere il primo corso di studi sino alla cessazione della frequenza del master.
3. Tale divieto non concerne l'iscrizione ai corsi di cui all'art. 1, commi 4 e 5.
4. La frequenza del corso è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza minima pari al 75% di ciascuna delle attività formative previste. Analoga frequenza è richiesta agli uditori per l'ottenimento del relativo certificato.
5. Il conseguimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza minima prevista e al superamento di verifiche periodiche di accertamento delle competenze e delle conoscenze acquisite, con un punteggio almeno pari a 18/30.

6. Ove previsto nel bando di attivazione, è consentita l'iscrizione ai singoli moduli in cui si articola il corso. Gli iscritti ai singoli moduli possono ottenere il certificato di frequenza e conseguire i relativi crediti formativi, come previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo.
7. Ove previsto nel bando di attivazione, è consentita l'iscrizione ai singoli moduli in cui si articola il corso da parte di uditori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del presente Regolamento.
8. In presenza di seri e comprovati motivi, gli iscritti hanno facoltà d'interrompere la frequenza del corso. L'interruzione può avvenire per gravi e documentati motivi di salute e di famiglia. L'attività didattica necessaria al completamento del corso può essere recuperata nella successiva edizione dello stesso, se riattivato, dal punto in cui era stata interrotta senza oneri aggiuntivi. Al termine del periodo di congelamento del corso, l'allievo che non richieda la ripresa degli studi per l'edizione successiva è considerato rinunciatario e decade dal diritto alla prosecuzione degli stessi. Non è possibile restituire la quota versata in caso di mancata riattivazione del corso.

Art. 13 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una prova finale pubblica, la cui modalità di svolgimento è stabilita dal Consiglio di direzione e resa nota nel bando di attivazione. La valutazione concorre alla formazione del voto finale, espresso in 110/110 con eventuale menzione della lode, unitamente ai risultati conseguiti nelle verifiche periodiche.
2. La prova finale può essere ripetuta una sola volta in caso di votazione inferiore a 66/110. Il titolo finale di master universitario è rilasciato dal Rettore.

Art. 14 – Relazione finale

Entro un mese dalla conclusione del corso, il Direttore redige una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti da trasmettere all'Ufficio Formazione Post Lauream.

Art. 15 – Docenze ed altri incarichi

1. Le attività didattiche programmate dal Consiglio di Direzione vengono attribuite ai docenti di ruolo dell'Università degli Studi di Macerata o di altre Università, anche straniere. Può inoltre essere fatto ricorso ad esperti di alta e documentata qualificazione, anche provenienti dai ruoli del personale tecnico-amministrativo delle Università italiane, garantendo la valutazione comparativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conferire contratti di insegnamento, prescindendo dalle procedure di valutazione comparativa, a soggetti esterni di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico e professionale, che abbiano un'esperienza acclarata nella materia oggetto dell'insegnamento, comprovabile anche attraverso la produzione di pubblicazioni scientifiche nel settore di riferimento.
3. Il conferimento diretto di contratti di insegnamento a soggetti esterni può, altresì, avere luogo nel caso dell'attribuzione di incarichi di docenza per un numero di ore estremamente limitato, e comunque non superiore a quindici.
4. Nell'ambito del corso possono essere individuati i tutor, che svolgono funzioni di supporto organizzativo, di sostegno alla didattica, d'interazione tra studenti e docenti e di coordinamento delle attività.
5. I dipendenti pubblici, incaricati di tenere lezioni e/o attività di supporto, sono tenuti a presentare il nulla-osta dell'Amministrazione di appartenenza, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 16 – Compensi al personale

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento didattico, ai docenti in servizio presso l'Università degli Studi di Macerata è consentita l'attività nei master e nei corsi di cui al presente Regolamento per il completamento dell'impegno didattico istituzionale. Ad essi sono riconosciuti compensi aggiuntivi entro la disponibilità del bilancio del corso, in caso di prestazione eccedente l'impegno istituzionale.

2. Alla categoria del personale docente incardinato nei ruoli universitari vengono conferiti incarichi nella forma dell'affidamento.
3. Con i soggetti esterni anche stranieri, nonché con i dipendenti della categoria del personale tecnico-amministrativo delle Università, vengono stipulati contratti secondo la normativa vigente.
4. I dipendenti dell'Ateneo dei ruoli del personale tecnico-amministrativo incaricati di compiere attività amministrative e/o di supporto al corso, qualora le stesse eccedano il normale orario di lavoro, hanno diritto, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, alla percezione di un compenso come prestazione di lavoro straordinario ai sensi del vigente CCNL, che farà carico, prioritariamente, sul bilancio del corso.
5. La gestione contabile e la corresponsione dei compensi al personale coinvolto nel corso è eseguita dalla Segreteria amministrativa di cui all'art. 6 comma 9 del presente Regolamento, previa verifica dell'espletamento puntuale dei compiti.

Art. 17 – Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso deve essere assicurata dalle tasse d'iscrizione e/o da eventuali contributi a ciò finalizzati da parte di soggetti esterni.
2. Eventuali deficit di copertura finanziaria e contabile sono a carico della gestione del corso.
3. L'Amministrazione centrale trattiene dai fondi a disposizione del corso le somme corrispondenti a:
 - a. tassa regionale per il diritto allo studio, per i corsi master;
 - b. bollo virtuale;
 - c. contributo per le spese generali dell'Università, stabilito ogni anno nella relazione programmatica allegata al bilancio di previsione in sede di approvazione, al netto delle voci relative alle lettere a e b.
4. Nel caso di corsi organizzati in collaborazione con altre Università o enti esterni, il contributo per le spese generali dell'Università può essere ripartito in proporzione alle condizioni stabilite in convenzione e agli oneri sostenuti da ciascun soggetto.

Art. 18 – Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Macerata ed alle norme nazionali e comunitarie in vigore.

Art. 19 - Decorrenza

Il presente Regolamento si applica ai corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 e sostituisce il precedente.